



COMUNE DI MAGLIANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-------------------------|--|
| n. 23 | OGGETTO: Rettifica aliquote IMU e TASI annualità 2019 |
| Data: 10-12-2019 | |

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci, del mese di dicembre, alle ore 18:10 presso la sala consiliare della sede Comunale;

Alla Prima convocazione in seduta Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Presenti/Assenti | CONSIGLIERI | Presenti/Assenti |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Mancini Francesco | P | Ballini Alessia | P |
| Onori Davide | P | Pasquetti Paolo | P |
| Onori Mirko | P | Turchi Ercole | P |
| Onori Giacomo | P | Costanzi Adolfo | P |
| Igliozi Erica | P | Costanzi Giuseppina | A |
| Pompei Ermanno | P | | |

Assegnati n. 7, in carica n. 11 Presenti n. 10;

| Assessori Esterni | Presenti/Assenti |
|-------------------|------------------|
| Esposito Angela | P |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. Mancini Francesco

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il IL
SEGRETARIO COMUNALE Mario Rogato;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 06/02/2019 esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Magliano Romano, ai sensi dell'art 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso, altresì, che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 03/08/2019 esecutiva, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che tale proposta non è stata ancora approvata da parte del Ministero dell'Interno e pertanto, allo stato, non risulta ancora approvato il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, commi 1, 2 e 4, che così dispongono:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4 Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio;

Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 11/03/2019 esecutiva, con la quale sono state attivate le entrate proprie dell'ente ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e stabilite le relative aliquote e tariffe, facendo salva la possibilità di rinviare a successivi provvedimenti l'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del medesimo atto;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 03/08/2019 esecutiva, con la quale sono state approvate in via definitiva le entrate proprie dell'ente nella misura massima consentita ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e stabilite pertanto le relative aliquote e tariffe applicando per la TASI le maggiorazioni dello 0,8

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze la quale del 14/11/2019, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante, con la quale la competente Direzione legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale segnalava l'inapplicabilità della maggiorazione dello 0,8 in quanto non sarebbero sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208 del 2015 per la deliberazione della maggiorazione della TASI nell'anno 2019;

Considerato che con la richiamata nota è stato precisato che neppure rileva al fine di legittimare la deliberazione assunta dall'ente l'avvenuta dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in quanto l'obbligo di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali sino al massimo consentito, stabilito per l'ipotesi di dissesto finanziario dall'art. 251 del D.Lgs. 267/2000, non comprende, infatti, la possibilità di confermare – per gli anni successivi al 2015 – la maggiorazione di cui all'art.1, comma 677, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013 in assenza dei presupposti del richiamato art. 1, comma 28, della legge n. 208 del 2015. Pertanto la circostanza della mancata adozione della deliberazione comunale nell'anno 2015 di applicazione della maggiorazione ai sensi del richiamato terzo periodo ex art.1, comma 677, legge 147/2013 comporta, invero, che essa non possa essere considerata vigente nell'ordinamento dei tributi locali e che quindi non rientri nell'ambito applicativo del citato art. 251, comma 1, del del D.Lgs. 267/2000.

Preso atto che lo stesso Ministero suggeriva di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi proponendo uno schema di aliquote composto nel modo che segue:

- 1) le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 devono essere assoggettate all'aliquota dell'IMU del 6 per mille e non anche alla TASI;
- 2) gli "altri immobili" devono essere assoggettati all'aliquota dell'IMU del 10,6 per mille e non anche alla TASI;
- 3) i fabbricati costruiti e destinati dalla ditta costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), i quali sono esenti dall'IMU in virtù dell'art. 13, comma 9-bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, devono essere assoggettati all'aliquota della TASI del 2,5 per mille, che costituisce l'aliquota massima agli stessi applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. c) della citata legge n. 208 del 2015.

Considerato che, ferma restando la volontà di questo Ente di voler procedere alla rettifica della propria deliberazione eliminando l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 e riconducendo la somma delle due aliquote IMU e TASI comunque nel limite del 10,6 per mille, si ritiene in ogni caso opportuno procedere con una composizione delle aliquote differente da quella suggerita;

Considerato, altresì, che nella approvando bilancio stabilmente riequilibrato sono state previste due voci di entrata relative al gettito IMU e al gettito TASI e che pertanto l'eliminazione completa della aliquota TASI genererebbe delle incoerenze con tale ipotesi;

Preso atto, inoltre, che alla data odierna sono stati già versate dai contribuenti gli acconti relativi alla TASI, e che pertanto l'eliminazione del tributo creerebbe un aggravio procedimentale all'Ente per la gestione dei relativi rimborsi;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il d.Lgs. n. 507/1993;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000 da parte dei responsabili dei servizi interessati;

Acquisito il parere da parte dell'Organo di revisione economico finanziario che si allega alla presente;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) per l'anno 2019 le aliquote IMU/TASI, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, così come quantificate nei prospetti di seguito riportati:

| Aliquota/detrazione | IMU | TASI |
|---|---------------|---------------|
| Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili. | 9,6 per mille | 1 per mille |
| Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9. | 6 per mille | 0 per mille |
| Fabbricati costruiti e destinati dalla ditta costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce) | 0 per mille | 2,5 per mille |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art .9, comma 3, bis del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994 aventi la certificazione di dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità, oltre a quelli classificati nella categoria D/10. | 0 per mille | 1,0 per mille |

- 2) di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione alla competente Direzione legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale e di pubblicarla nell'apposita sezione del Portale

del federalismo fiscale, indicando nello spazio relativo alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



**Comune di Magliano Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22

del 04-12-2019

PROTOCOLLO

OGGETTO: Rettifica aliquote IMU e TASI annualità 2019

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la Regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile del Settore
Francesco Mancini**

Magliano Romano, li 04-12-2019

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la Regolarità contabile, si esprime parere Favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Francesco Mancini**

Magliano Romano, li 04-12-2019

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Francesco Mancini

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mario Rogato

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on-line per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-12-2019 n. 313 come previsto dell'art. 124, 1 comma del D.Lgs 267/2000.

Magliano Romano, li 13-12-2019

Il Responsabile del servizio
Marco Allegretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 13-12-2019 al 28-12-2019.

Magliano Romano, li 13-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mario Rogato
